

CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Deliberazione n. **108**

COPIA

Cat. 1 Cl. 4 Fasc. 1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA NELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno 29 (VENTINOVE) del mese di SETTEMBRE alle ore 19,00 nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1) FAUSTO TINTI	Assente	10) PRUNI EUGENIO	Presente
2) FRANCESCA MARCHETTI	Presente	11) SEROTTI SILVIA	Presente
3) DALL'OLIO FRANCESCO	Presente	12) BERTOCCHI LAURA	Presente
4) TRAZZI STEFANO	Presente	13) GALLO GIANLUIGI	Presente
5) ROUIBI SARA	Presente	14) GIANNELLA NICOLA O.	Assente (*)
6) BONDI ANDREA	Presente	15) GIORDANI PAOLA	Presente
7) RANGONI MARTINA	Presente	16) BRINI KATIUSCIA	Presente
8) BORTOLOTTI CECILIA	Presente	17) SAMORI' STEFANO	Presente
9) DI SILVERIO ALESSANDRO	Presente		

Assessori presenti: Dondi Fabrizio, Farolfi Francesca, Baldazzi Cristina

Totale presenti: 15 Totale assenti: 2

Partecipa alla seduta, il Segretario Generale, dott.ssa CINZIA GIACOMETTI

Il Presidente del Consiglio, STEFANO TRAZZI, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a trattare l'argomento in oggetto, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

1) Rangoni Martina 2) Bertocchi Laura 3) Giordani Paola

(*) Assenza giustificata

E' entrato il Sindaco Fausto Tinti. 16 presenti

Il **Presidente del Consiglio Comunale Stefano Trazzi** cede la parola al Responsabile Servizio Polizia Municipale, Stefano Bolognesi, che è stato convocato appositamente per illustrare l'oggetto.

Responsabile Servizio Polizia Municipale, Stefano Bolognesi: definirei subito che cos'è la diffida amministrativa. E' uno strumento a disposizione degli Agenti accertatori in caso di violazione amministrative "di competenza comunale", per le quali è competente decidere il Sindaco. C'è uno strumento a disposizione, introdotto nel 2013 dalla Legge Regionale, che è la diffida amministrativa

Ciò comporta che vengono dati 10 giorni di tempo per regolarizzare e passati 10 giorni se non è avvenuta la sanatoria della violazione si procede alla contestazione della violazione vera e propria... Praticamente viene ad avere la funzione di un ammonimento.

Ci sono delle regole precise da rispettare. La legge regionale 28 aprile 1984 n.21 è stata modificata nel 2013 e proprio con questa modifica è stato introdotto lo strumento della Diffida amministrativa.

Ci sono dei criteri da rispettare per l'applicazione proprio perché è un provvedimento che è discrezionale dell'Agente accertatore, ci sono dei parametri di discrezionalità, degli ambiti di discrezionalità, non è applicabile alla cieca!

Vediamo ora come deve essere applicata la diffida amministrativa.

In questa delibera si regola per il Comune di Castel San Pietro Terme come deve essere utilizzata la diffida amministrativa. Lo prevede proprio l'art. 7 bis della legge regionale.

L'Ente a cui appartiene l'organo accertatore definisce gli ambiti di applicazione.

In questa delibera si definisce che sia prevista per tutti gli ambiti generalmente intesi nel senso che per tutte le violazioni amministrative di competenza comunale si potrà applicare.

Per fare qualche esempio sarà utile nei controlli commerciali, mercati, pubblici esercizi, per le attività produttive economiche in genere, sarà molto utile nel controllo del territorio per il rispetto dei regolamenti e delle ordinanze che definiscono come devono essere tenuti i fossi e le siepi.

Citiamo anche in delibera che l'idea di applicare la diffida amministrativa è scaturita da una conferenza di servizio nella quale si metteva a punto l'ordinanza n. 139 del 2015 per la manutenzione dei fossi, canali di scolo, alberature, siepi scarpate stradali. Questo strumento sarà utilizzato a brevissimo, quindi, per la manutenzione dei fossi (che spesso viene trascurata dai frontisti nelle campagne e sulla collina). Abbiamo fatto un po' di ricerca per vedere gli altri Comuni cosa hanno fatto. Noi abbiamo previsto l'esclusione della diffida per il gioco d'azzardo (le slot machine) e l'alcool.

Sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Capogruppo Gallo Gianluigi (Gruppo Il Tuo Comune): il Comune può restringere qualcosa che nella legge non è ristretto?

Responsabile Servizio P.M. Bolognesi Stefano: recepito dall'Ente, è discrezionale per l'Agente accertatore. Ci sono ambiti applicativi.

Consigliere Giordani Paola (Gruppo Il Tuo Comune): e' importante la fase di creazione di un archivio del controllo in genere. Avrà un'utilità per migliorare e dare sicurezza e garanzia al territorio.

Responsabile Servizio P.M. Bolognesi Stefano: lo strumento viene richiesto dall'utenza e dalla società. L'Agente non potrebbe essere di fatto indulgente. Questo strumento aiuta la relazione e agevola il controllo. L'auspicio è di incrementare i controlli. Le diffide per legge vengono conservate perché sono un precedente che impedisce di utilizzarla di nuovo nei 5 anni seguenti. Le banche dati servono anche per altre forze di polizia e potrà essere utilizzato dai

carabinieri, guardie forestali, guardia di finanza, quando dovessero intraprendere dei controlli per i quali esiste questo strumento.

Presidente del Consiglio Comunale Stefano Trazzi: ringrazio il Responsabile Servizio P.M. Bolognesi Stefano, per aver trattato abbondantemente l'argomento anche ieri sera in Conferenza Capigruppo. Lo strumento è stato ben spiegato.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- la Regione Emilia Romagna ha emanato la L.R. 24 maggio 2013, n. 4 che ha introdotto nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, recante "Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" l'art. 7-bis;
- il citato art. 7-bis introduce nel procedimento amministrativo sanzionatorio l'istituto della diffida amministrativa;

TENUTO CONTO che il citato Art. 7- bis L.R. n. 21/1984:

- **al comma 4** precisa che la diffida amministrativa è applicabile nell'ambito di procedimenti disciplinati nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico, il divieto di fumo, nonché nelle fattispecie sanzionatorie previste dai Regolamenti Comunali;
- **al comma 3** precisa che la diffida è applicabile alle sole violazioni sanabili;
- al comma 3 fa salva la disciplina della diffida prevista in normative di settore, intendendo tale previsione salvaguardare, cioè non modificare né tanto meno disapplicare le procedure in tali normative previste ed applicate;
- al comma 3 prevede, come conseguenza della salvaguardia posta, che la diffida amministrativa, come disciplinata nella legge regionale n. 21 del 1984, si applica in assenza di normative di settore che già prevedano e disciplinano l'applicazione della diffida a specifiche fattispecie;
- **al comma 5** individua la procedura di applicazione della diffida;
- **al comma 6** stabilisce che la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile e che non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
- **al comma 6** stabilisce altresì che la diffida amministrativa non opera nei confronti di già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;
- **il comma 7** precisa che gli enti che esercitano le funzioni di amministrazione attiva, cui le amministrative accedono, individuano, con proprio atto, nell'ambito dei settori indicati al punto precedente in quali procedimenti sanzionatori introdurre la diffida amministrativa;
- **il comma 7** precisa altresì che la Regione monitora l'applicazione dell'istituto della diffida e può dettare specifiche linee guida in materia;

TENUTO presente che:

- l'art. 14, comma 5, del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35 ha stabilito che le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito dei propri ordinamenti, devono conformare le attività di controllo di loro competenza ad apposite linee guida mediante intesa in sede di unificata;

- sulla G.U. n. 42 del 19 febbraio 2013 è stata pubblicata "l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (Repertorio atti n. 2/CU)";

VISTE le linee guida in materia di controlli adottate dalla Conferenza unificata Regioni in data 24 gennaio 2013 che:

- rappresentano lo strumento con cui le regioni, le province autonome e gli enti locali conformare le rispettive attività di controllo e si applicano in tutte le ipotesi in cui sono normativamente previsti dei controlli, a prescindere che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione;
- indicano i principi cui devono uniformarsi le attività di controllo sulle imprese e vengono dei percorsi operativi per la loro attuazione;
- nel principio denominato "**Approccio collaborativo del personale**", finalizzato ad avviare un rinnovato e costruttivo rapporto con le imprese, adottando una visione delle attività di controllo principalmente orientata all'effettiva tutela dell'interesse protetto, viene citata come esempio di buona prassi la diffida amministrativa di all'art. 7-bis della L.R. 21/1984;

RILEVATO che l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 trova sicuramente applicazione per le violazioni di competenza regionale nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di contatto con il pubblico ed il divieto di fumo disciplinate da normative regionali che dai Regolamenti Comunali e relative Ordinanze Comunali attuative di settore ma che, riferimento a quanto indicato nelle "**linee guida in materia di controlli**" adottate dalla unificata Stato-Regioni, in data 24 gennaio 2013, cui si devono conformare gli enti ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con , dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è possibile, quando non doveroso, estendere tale istituto anche alle violazioni nei settori precitati di competenza regionale (così individuata dal punto di vista costituzionale o delegata da Legge dello Stato) ma ancora disciplinate da statale;

CONSIDERATO che le linee guida in materia di controlli, adottate ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, di fatto considerano buona prassi quella di adottare la diffida amministrativa tutti i controlli che richiedono necessariamente ispezioni e sopralluoghi nelle imprese, a dalla circostanza che ad essi possa conseguire l'applicazione di una sanzione, ad esclusione dei controlli in materia fiscale, finanziaria e di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 14, comma 6, della D.L. 5/2012);

DATO ATTO che la Regione Emilia Romagna non ha, al momento, esercitato la facoltà assegnatale dalla Legge Regionale di emanare specifiche proprie linee guida in materia di diffida amministrativa;

VALUTATO opportuno applicare l'istituto della diffida amministrativa introdotto dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984 anche con riferimento ai Regolamenti Comunali ed alle relative Ordinanze Comunali attuative;

VISTI:

- l'art. 7-bis della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, introdotto dalla L.R. 24 maggio 2013, n. 4;
- l'art. 14, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

- l'Intesa 24 gennaio 2013 sulle linee guida in materia di controlli, ai sensi del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTA la proposta di disciplina della diffida amministrativa elaborata in occasione della Conferenza di Servizio del 2 marzo 2015 indetta dal Servizio Edilizia Privata ad oggetto: **“Definizione di efficaci procedimenti di contestazione delle violazioni agli obblighi di manutenzione dei fossi e della vegetazione a carico dei proprietari di terreni confinanti con le strade”**, obblighi derivanti da Regolamenti Comunali e Ordinanze;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile della Polizia Municipale, in merito alla regolarità tecnica e che la presente deliberazione non necessita del parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ai sensi dell'Art. 49 – D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi;

DELIBERA

- 1) **DI APPLICARE** la diffida amministrativa, con le modalità indicate dall'Art.7-bis, L.R. n. 21/1984:
 - a tutte le violazioni di natura amministrativa e di competenza regionale, disciplinate da leggi regionali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sia il Comune di Castel San Pietro Terme, indipendentemente dall'Ente competente incassare i proventi sanzionatori;
 - a tutte le violazioni di natura amministrativa disciplinate da leggi statali, nei settori riguardanti il commercio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'esercizio di attività di artigianato a contatto con il pubblico ed il divieto di fumo qualora l'autorità all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed ad incassare i sanzionatori sia il Comune di Castel San Pietro Terme;
alle violazioni previste dai Regolamenti Comunali o dalle Ordinanze Comunali attuative degli stessi (escluse quelle di natura contingibile ed urgente);
 - solamente e qualora le precitate violazioni siano sanabili da parte del trasgressore, ovvero dall'obbligato in solido, in un congruo lasso di tempo all'uopo indicato nella diffida e comunque non superiore a 10 giorni, dovendo intendersi per sanabili quelle violazioni per le quali il trasgressore o l' eventuale obbligato in solido, con un'azione successiva alla violazione stessa, possa eliminare il fatto illecito e/o gli della precedente azione od omissione costituente la violazione;
 - indipendentemente dalla circostanza che per tali violazioni siano o meno previste sanzioni amministrative accessorie (sospensione attività, sequestro, etc...);
- 2) **DI DARE ATTO** che relativamente alla diffida amministrativa prevista dall'art. 7-bis della L.R. n. 21/1984:
 - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a violazioni della medesima disposizione;
 - il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) accertati solo sul territorio del Comune di Castel San Pietro

Terme;

- il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida nei cinque anni precedenti opera a prescindere dalla circostanza che tale comportamento sia sanzionato oppure no;
- il divieto di diffidare nuovamente per un comportamento già oggetto di diffida è relativo a fatti (azioni od omissioni) commessi, quale trasgressore, dalla medesima persona o giuridica (nella persona, pro-tempore, del suo legale rappresentante);
- un eventuale ricorso del trasgressore/obbligato in solido in opposizione, nel merito, a comportamenti sanzionati amministrativamente preceduti da una diffida, qualora risulti vinto dall'opponente annulla, con effetto retroattivo (ex tunc), anche la diffida amministrativa applicata sulla medesima fattispecie;

3) DI DARE ATTO che la diffida amministrativa deve essere applicata con le modalità nel comma 5 dell'art. 7-bis della LR. n. n. 21/1984 e più precisamente:

- la diffida amministrativa consiste in un invito rivolto dall'accertatore al trasgressore e agli obbligati in solido, prima della contestazione della violazione, a sanare la stessa;
- essa è contenuta nel verbale di ispezione, che è sottoscritto e consegnato agli interessati e nel quale deve essere indicato il termine, non superiore a dieci giorni, entro cui alle prescrizioni;
- qualora i soggetti diffidati non provvedano entro il termine indicato, l'Agente accertatore provvede a redigere il verbale di accertamento;

4) DI DARE ATTO che:

- la diffida amministrativa non è rinnovabile né prorogabile;
- la diffida amministrativa non opera in caso di attività svolte senza autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominato;
- la diffida amministrativa non opera nei confronti di soggetti già diffidati nei cinque anni precedenti per il medesimo comportamento già oggetto di diffida;

5) DI NON APPLICARE la diffida amministrativa prevista dall'Art. 7-bis della L.R. n. 21/1984:

- in presenza di violazioni connesse con il possesso e/o l'utilizzo di apparecchi e/o congegni da gioco che distribuiscono vincite in denaro di cui all'articolo 110 del TULPS;
- in presenza di violazioni connesse con la prevenzione delle problematiche alcol-correlate;

6) DI INCARICARE il Servizio di Polizia Municipale a predisporre un'idonea banca dati che consenta la gestione delle diffide amministrative. Tale banca dati, a specifica richiesta, potrà essere accessibile anche ad altri organi di Polizia.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione palese, favorevole ed unanime, proclamata dal Presidente del Consiglio Stefano Trazzi

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4 comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA DIFFIDA NELLE
SANZIONI AMMINISTRATIVE**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.

(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Castel San Pietro Terme, lì 21/09/2015

Il Comandante Polizia Municipale
(Dott. Stefano Bognesi)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.

() Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.

Castel San Pietro Terme,

Il Dirigente
Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
F.to Geom. Stefano Trazzi

Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 – comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 a partire dal 19/10/2015

La presente è copia conforme all'originale.

Lì, 19/10/2015

Il Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134 – comma 3 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 il _____.

Il Funzionario
F.to
